



TRIBUNALE DI VENEZIA

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

N. 2570/2020 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Salvatore Laganà	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice relatore
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice

nella causa iscritta al **N. 2570/2020 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 11.3.2020 da:

con l'avv. MAGGIOTTO ANTONIO,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA (c.f. 92274710281), con il funzionario delegato dott.ssa REINA ANTONELLA,

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, nato in Kashmir (Pakistan) il 3.3.1982, ha impugnato il provvedimento del 16.1.2020, notificato il 10.2.2020, reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione di protezione internazionale da lui presentata, in quanto reiterata senza la produzione di elementi nuovi dopo un primo provvedimento di diniego del 30.7.2015, successivamente confermato in sede giurisdizionale.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce che la Commissione non avrebbe adeguatamente rivalutato la sua vicenda personale e la situazione politica e sociale del Paese d'origine, caratterizzata da violenza diffusa, violazione dei diritti umani fondamentali, attentati terroristici.

Insiste affinché sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel merito, va ricordato che la normativa comunitaria e nazionale prevedono un regime particolare per le domande di protezione internazionale che siano “reiterate” dopo un primo provvedimento di diniego.

La Sezione IV del Capo III della Direttiva n. 2013/32/UE (c.d. “direttiva procedure”) prevede che tali domande siano sottoposte ad un esame preliminare di ammissibilità *“per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale”* (art. 40, paragrafo 2).

Nel caso in cui siano dedotti *“elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale”*, la domanda viene sottoposta ad un ulteriore esame nel merito, secondo i principi fondamentali e le garanzie previste dal Capo II della direttiva, tra cui il diritto a rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda e il diritto all'audizione; nondimeno, gli Stati membri possono prevedere che la domanda reiterata sia sottoposta a tale nuovo esame *“solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta”*, ossia gli elementi nuovi, *“in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo”* (art. 40, paragrafi 3 e 4).

Laddove, invece, non siano dedotti elementi nuovi e rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, non si procede all'ulteriore esame e la domanda viene considerata *“inammissibile”* ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, lett. d), della direttiva (art. 40, paragrafo 5).

La fase di *“esame preliminare”* nell'ottica del legislatore comunitario opera come un filtro preventivo sull'ammissibilità della domanda reiterata, ed è connotata da una disciplina che, per certi versi, è derogatoria rispetto al procedimento ordinario.

L'art. 34 della direttiva, infatti, prevede che nel caso di domande inammissibili sia necessario organizzare *“un colloquio personale”* su tale aspetto, ma, quale eccezione, prevede proprio il caso della *“domanda reiterata”*, rinviando all'art. 42 della direttiva.

Corrispondentemente, quest'ultima disposizione, al paragrafo 2, prevede che gli Stati membri possono *“obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura”* e *“fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale”*, fermo restando che *“queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso”*.

In altri termini, gli Stati membri possono sostituire il colloquio orale sull'ammissibilità della domanda con una procedura a contraddittorio scritto, senza poter tuttavia arrivare al punto di rendere per il ricorrente impossibile o gravemente difficoltoso l'accesso alla procedura.

Inoltre, al richiedente devono comunque essere garantite le prerogative di cui all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva, ossia il diritto all'informazione tempestiva e completa in lingua a lui comprensibile degli scopi della procedura, il diritto all'interprete, il diritto alla comunicazione con l'UNHCR e altre organizzazioni che prestino assistenza ai richiedenti asilo, il diritto di accesso alle C.O.I. e il diritto alla comunicazione della decisione con anticipo ragionevole, in lingua comprensibile e con indicazione dei mezzi di impugnazione (art. 42, paragrafo 1).

L'art. 42, paragrafo 3, della direttiva, infine, prevede che le disposizioni nazionali debbano garantire che *“il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione”*.

Nel caso di domanda reiterata considerata inammissibile, è altresì previsto che gli Stati possano derogare al diritto di rimanere nel territorio nazionale (art. 41) e ciò anche fino alla scadenza del termine per proporre

l'impugnazione e fino all'esito della medesima, giacché in questo caso non vi è un diritto automatico di permanere, ma può essere previsto che l'autorità giurisdizionale, d'ufficio o su istanza dell'interessato, autorizzi o meno la permanenza del ricorrente nello Stato in attesa dell'esito del ricorso (art. 46, paragrafi 5 e 6, lett. b).

Il tutto, ovviamente, fermo restando il rispetto del principio del non refoulement diretto o indiretto, che deve comunque essere garantito (art. 41, paragrafo 1), per cui nel caso in cui il rimpatrio comporti tale pericolo, la deroga non sarà tendenzialmente ammissibile.

L'articolata disciplina comunitaria è stata recepita dal legislatore italiano nell'art. 29 del D. Lgs. n. 25/2008, che prevede che la Commissione dichiari inammissibile la domanda e non proceda all'esame nel caso in cui il richiedente abbia *“reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”*.

In tal caso, *“la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale”*.

Fino al 5.10.2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, era previsto che la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità dovesse comunicare al richiedente che aveva la facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione avrebbe adottato la decisione.

Tale ultima previsione è stata abrogata dal d.l. n. 113/2018, e dunque non è più applicabile per le domande reiterate di protezione internazionale presentate successivamente al 5.10.2018, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di ambito temporale di applicazione delle norme introdotte dal d.l. n. 113/2018 (cfr. Cass., SS.UU., n. 29459/2019, che ha confermato l'indirizzo inaugurato da Cass. n. 4890/2019 e poi seguito da altre pronunce di legittimità).

Nelle varie discipline processuali che si sono susseguite, il legislatore ha previsto che il ricorso avverso la decisione di inammissibilità della domanda reiterata non sospendesse l'efficacia esecutiva del provvedimento, ma che questa potesse comunque essere sospesa con una pronuncia dell'autorità giurisdizionale, al ricorrere di determinate ragioni di urgenza (art. 35, comma 7, del D. Lgs. n. 25/2008; art. 19, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 150/2011 e, da ultimo, art. 35-bis, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 25/2008).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale, dunque, è dirimente chiarire in cosa consistano gli "elementi nuovi" e sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che essi possano consistere "oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale" (Cass. n. 5089/2013).

La reiterazione della domanda, dunque, è ammissibile anche "quando vengano adottati nuovi elementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta, che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa, prospettare in difetto di prove" (cfr. Cass. n. 30033/2019), dovendosi "valutare le ragioni per cui" la "prospettazione" dei "nuovi presupposti per l'accoglimento" della domanda di protezione "non sia avvenuta contestualmente alla precedente" e procedersi all'esame dell'istanza laddove "tali ragioni appaiano plausibili e non siano ascrivibili a colpa del richiedente" (cfr. Cass. n. 4522/2015).

Di conseguenza, «in caso di reiterazione della domanda di protezione ... dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto a indicare le ragioni per cui, senza colpa, non abbia potuto addurre i "nuovi elementi" nel giudizio di cognizione da lui proposto, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto non già l'impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma il riconoscimento del proprio diritto soggettivo alla protezione invocata, sicché in esso è anche possibile integrare le deduzioni svolte in sede amministrativa» (cfr. Cass. n. 30033/2019).

Peraltro, siffatto principio va coordinato con le preclusioni proprie della disciplina processualcivilistica, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella disciplina processuale vigente anteriormente al d.l. n. 13/2007, ove doveva essere utilizzato il rito sommario di cognizione avanti il Tribunale in composizione monocratica, l'indicazione di nuovi motivi di protezione internazionale era possibile soltanto nel giudizio di primo grado; nel caso in cui l'interessato volesse, pertanto, introdurre delle nuove ragioni a sostegno della sua istanza e il giudizio di primo grado fosse esaurito, era necessario che egli presentasse una domanda di protezione internazionale reiterata avanti l'autorità amministrativa e le sottoponesse a quest'ultima (cfr. Cass. n. 9438/2018: «detta ragione, del tutto diversa da quelle indicate in precedenza, non poteva essere dedotta per la prima volta nel corso del giudizio di appello ... e dunque la Corte non era tenuta, né aveva il potere di prenderla in considerazione: si tratta, pertanto, di "ulteriori dichiarazioni" dell'interessato, di cui il giudice non può "tenere

conto” ... nell’ambito del processo pendente davanti a sé, e che vanno sottoposte, invece, alla competente autorità amministrativa mediante reiterazione della domanda di protezione internazionale»).

È alla luce di queste coordinate legislative e giurisprudenziali che deve essere scrutinato il ricorso, precisando tuttavia preliminarmente che anche nel caso in cui sia impugnato il provvedimento con cui viene dichiarata inammissibile una domanda reiterata di protezione internazionale, l’oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del diniego impugnato, ma l’esistenza del diritto del ricorrente all’ottenimento di una delle forme di protezione previste dalla legge.

In altri termini, non si tratta di un “giudizio sull’atto” ma di un “giudizio sul rapporto”, con conseguente irrilevanza di tutte le doglianze di ordine formale (omessa audizione, omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza), giacché il loro accoglimento non esonererebbe comunque questo giudice dal dovere di esaminare la situazione concreta al fine di verificare se all’interessato possa essere riconosciuta una delle forme di protezione previste dal D. Lgs. n. 251/2007 o dal D. Lgs. n. 286/1998.

Ciò premesso, il ricorrente a sostegno della prima domanda di protezione internazionale aveva dedotto di essere fuggito perché era un esponente del partito JKNSF, nel 2013 aveva partecipato ad un’assemblea nella quale tutti i partiti si erano riuniti a Muzaffarabad per stilare un programma comune contro il governo pakistano e la polizia era intervenuta.

La domanda era stata rigettata in data 30.7.2015, perché la vicenda era stata ritenuta generica e non credibile sotto diversi profili e per l’inesistenza di una situazione di conflitto armato nella zona di provenienza; il ricorrente aveva proposto impugnazione avanti questo Tribunale, ma il ricorso era stato rigettato, con ordinanza del 16.2.2017 poi confermata dalla Corte d’Appello con sentenza n. 2354/2018 del 29.8.2019.

La nuova domanda di protezione internazionale, presentata in data 10.10.2019, si fondava e si fonda sulla medesima vicenda personale e sul peggioramento della situazione di sicurezza nel Paese d’origine.

Il ricorrente, dunque, non ha prodotto alcun elemento nuovo che supera i dubbi di credibilità sollevati dalla Commissione nel primo provvedimento di diniego, cosicché la valutazione contenuta in quest’ultimo, cristallizzatasi a seguito del rigetto del primo ricorso, resta ferma e non può essere messa in discussione in questa sede.

La mancanza di credibilità dell'Ahmed e soprattutto di autenticità della documentazione prodotta non consentono il riconoscimento né dello *status* di rifugiato – non essendo stata dedotta l'esistenza di un pericolo di persecuzione a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate – né della protezione sussidiaria *ex* art. 14, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 251/2007, stante la mancanza di credibilità del ricorrente, che non consente di ritenere dimostrato il pericolo di sottoposizione a pena di morte o a tortura o a trattamento inumano o degradante. Per quanto concerne la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007, va osservato che essa costituisce effettivamente un elemento “*nuovo*”, giacché, rispetto al 2017 e al 2018, nella zona di provenienza del ricorrente, e nella specie la città di Muzaffarabad, si è registrato un significativo peggioramento della situazione di sicurezza a causa dell'acuirsi del conflitto tra Pakistan e India nell'Azad e Kashmir.

A tal proposito, in ossequio all'obbligo di cooperazione dell'Autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale ha acquisito informazioni aggiornate sulla regione di provenienza del ricorrente, tra cui i seguenti rapporti generali sulla situazione della sicurezza:

- EASO – European Asylum Support Office, *Pakistan Security situation*, October 2019, consultabile al link https://www.ecoi.net/en/file/local/2019113/2019_EASO_Pakistan_Security_Situation_Report.pdf;
- PIPS – Pak Institute for Peace Studies, *Security Report 2019*, gennaio 2020, consultabile all'indirizzo internet <https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2020/01/sr2019.pdf>;
- ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, *Pakistan, 1. Quartal 2018: Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLEED) - aktualisierte 2. Version*, 20 December 2018, consultabile all'indirizzo internet https://www.ecoi.net/en/file/local/2002399/2018q1Pakistan_de.pdf;

Il contenuto delle fonti di informazione citate è stato inoltre vagliato alla luce dei rapporti sulla situazione della sicurezza in Pakistan emanati da organizzazioni quali ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), CRSS (Center for Research and Security Studies, Security Report) e PICCS (Pakistan Institute for Conflict and Security).

Dall'analisi delle fonti consultate, emerge che tra Pakistan e India sia in atto un conflitto localizzato ad intensità variabile: nonostante dal 2003 sia ancora formalmente in vigore un cessate il fuoco tra le due potenze atomiche, nelle zone di confine si verificano frequenti violazioni all'accordo da entrambe le parti.

In particolare, il fulcro della tensione è stato la "Linea di controllo" (LoC), frontiera di fatto tra India e Pakistan, stabilita dalle Nazioni Unite al termine della guerra indo-pakistana del 1971, che divide lo Stato di *Jammu & Kashmir* – sotto la sovranità indiana – e le porzioni nord-occidentali dalle amministrazioni parzialmente autonome ma controllate dal Pakistan: l'*Azad Jammu e Kashmir* (AK) e il *Gilgit-Baltistan* (GB).

Oltre alle reciproche rivendicazioni territoriali riguardanti le regioni del Kashmir, i due Paesi si accusano reciprocamente di violare i diritti umani delle popolazioni nelle regioni contese e l'India accusa ripetutamente il Pakistan non solo di fomentare il malcontento e le proteste popolari nel Kashmir indiano, ma di tollerare, se non di incoraggiare, la presenza di formazioni jihadiste all'interno del suo territorio.

In particolare, l'India accusa il Pakistan di sostenere gruppi jihadisti che avrebbero loro basi operative nella regione dell'*Azad Kashmir* e che rivendicano l'annessione dello *Jammu e Kashmir* al Pakistan.

Lo scontro tra i due Paesi ha determinato così l'insorgere di un conflitto armato interno alla regione del Kashmir, contraddistinto da violenze contro civili e militari dell'una e dell'altra parte, uccisioni extragiudiziarie, reclutamenti forzati e abusi perpetrati da servizi segreti e organizzazioni militanti.

Sono infatti attivi nell'*Azad Jammu e Kashmir* (AK) i gruppi militanti *Jaish-e-Muhammad* (JeM), il *Lashkar-e-Taiba* (LeT) e l'*Hizb-ul-Mujahideen* (HM), i quali, benché non riconosciuti ed anzi formalmente contrastati dallo Stato pakistano, godono di coperture da parte delle forze di sicurezza pachistane ed in particolare dell'ISI, il servizio di intelligence del Pakistan, nelle loro incursioni oltreconfine (Stanford University, *Mapping Militant Organizations – Pakistan*, [consultabile al presente link](#)).

La situazione è inoltre andata aggravandosi lungo la "linea di controllo", con numerosi attacchi transfrontalieri con armi da fuoco o bombardamenti provenienti dal lato indiano del confine (attacchi perpetrati spesso come rappresaglia alle violenze nel Kashmir indiano) che hanno interessato prevalentemente le aree di Bhimber, Kotli e Poonch.

Come riportato dalla BBC, il 2019 è stato un anno caratterizzato da drammatici avvenimenti politici nel Kashmir e da un'escalation di violenze, in particolare lungo la "linea di controllo" (LoC), inaugurata da un

attentato suicida nel Kashmir indiano, rivendicato dal gruppo Jaish-e-Mohammad, che è costato la vita a 46 militari indiani.

La risposta indiana ha compreso bombardamenti aerei che si sono spinti ben oltre il confine e i territori del Kashmir Pakistano, colpendo Balakot in Khyber Pakhtunkhwa, dove vi sarebbero stati campi di addestramento dell'organizzazione terroristica (BBC, *Kashmir crisis 2019: Between a rock and a hard place*, 24 dicembre 2019, [consultabile al presente link](#)).

Detto episodio costituisce il primo aperto sconfinamento dell'India sul territorio pakistano dalla guerra dei due Paesi del 1971; in seguito al reciproco abbattimento di caccia militari tra India e Pakistan, i due Paesi hanno allentato immediatamente le tensioni e il Pakistan ha avviato una repressione contro gruppi che il Paese asserisce essere collegati a organizzazioni bandite.

Le tensioni lungo confine si sono poi però nuovamente acuite in occasione della crescente tensione nel Kashmir indiano, al quale dal 5.8.2019 l'India con decreto presidenziale ha revocato l'autonomia speciale, sopprimendo le proteste e bloccando a lungo le comunicazioni telefoniche e via internet (RSF – Reporters Sans Frontières, *India: "History's longest ever e-curfew" continues in Kashmir*, 5 February 2020, [consultabile al presente link](#)).

Nel corso del 2019 il PIPS ha contato 123 attacchi transfrontalieri partiti dall'India, di cui 117 si sono concentrati lungo la LoC in 11 distretti di AJK e in un distretto di KP (Mansehra). Sei di questi attacchi sono avvenuti a Sialkot lungo la linea di confine (c.d. Working Boundary), 33 attacchi si sono verificati a Kotli, 22 a Bhimber, 16 a Poonch, 10 a Haveli e 10 Neelum.

Questi distretti risultano essere i più colpiti anche per il quotidiano pakistano Dawn (T. Naqash, Dawn, *2 killed, at least 19 injured due to 'carpet bombing' by Indian troops along LoC*, 30 luglio 2019, [consultabile al presente link](#)).

Gli attacchi in questa zona sono in aumento rispetto all'anno precedente, in cui il PIPS ne aveva registrati 109.

Il quotidiano Dawn ha riferito che il 30 luglio 2019 lungo la linea di controllo, sul lato dell'Azad Kashmir, le truppe indiane hanno fatto ricorso a quelli che gli ufficiali hanno descritto come bombardamenti a tappeto (T. Naqash, Dawn, *2 killed, at least 19 injured due to 'carpet bombing' by Indian troops along LoC*, cit.).

I bombardamenti oltreconfine hanno avuto un impatto sui civili che vivono nei pressi della linea di controllo, giacché in tali zone il governo continua a essere assente.

Secondo l'OHCHR, le violazioni del cessate il fuoco nel 2018 e nel 2019 hanno portato all'uccisione di civili, alla distruzione di beni civili e allo sfollamento di persone, anche se di rado vengono segnalati dati affidabili in merito (OHCHR, *Update of the Situation of Human Rights in Indian-Administered Kashmir and Pakistan-Administered Kashmir from May 2018 to April 2019*, 8 luglio 2019, [consultabile al presente link](#) e IDMC, *Pakistan Figure Analysis – Displacement Related to Conflict and Violence (GRID 2019)*, 2019, [consultabile al presente link](#)).

Nel 2020 le violazioni del cessate il fuoco lungo la linea di confine tra India e Pakistan sono continuate, come riportato dall'ACLED [cfr. ACLED, *Regional Overview – South Asia (9 – 15 February 2020)*, 19 febbraio 2020, [consultabile al presente link](#)].

In aggiunta alle vittime della violenza transfrontaliera, nel 2019 il CRSS ha documentato 9 vittime (tra morti e feriti) di atti terroristici e di operazioni di antiterrorismo in Azad Kashmir e nessuna vittima nel 2020 (CRSS, *Annual Security Report 2019*, [consultabile al presente link](#); CRSS, *Quarterly Security Report 2020 – 1st Quarter*, 2020, [consultabile al presente link](#)).

In definitiva, benché le ostilità tra le due potenze atomiche siano contraddistinte da un'alternanza tra momenti di relativa calma e momenti schermaglie, scontri a fuoco e di guerra aperta, e benché gli scontri appaiano localizzati al territorio conteso (concentrandosi lungo le linee di confine, e specificamente lungo la c.d. "Linea di Controllo") è indubbio che nella regione considerata sussista una situazione qualificabile (quantomeno) come conflitto armato internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario.

Tale valutazione trova conferma nell'esistenza stessa della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite UNMOGIP e dalla sua esperienza sul campo (United Nations Military Observer Group In India And Pakistan, [consultabile al presente link](#)).

Come si è anticipato, a Muzaffarabad vi è stato un significativo peggioramento della situazione di sicurezza, come si evince dai dati riportati in www.acleddata.com/data-export-tool, che nel 2019 hanno dato conto di tre scontri tra gli eserciti di India e Pakistan, nel 2020 di due battaglie e nel 2021 di uno scontro, peraltro recentissimo, che hanno portato a dei decessi, mentre con riferimento all'epoca dell'emanazione dei primi provvedimenti di diniego davano conto di una maggiore stabilità.

Alla luce degli indicatori desunti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (in particolare: le parti in conflitto e i loro rispettivi punti di forza militare, i metodi e le tattiche di guerra applicati, il tipo di armi usato; l'ambito geografico dei combattimenti, il numero di civili morti, feriti e sfollati a causa dei combattimenti, la capacità o l'incapacità dello Stato di proteggere i cittadini contro la violenza, le condizioni socioeconomiche e gli effetti cumulativi dei conflitti armati di lunga durata) e della loro applicazione alla situazione di fatto, così come ricostruita da questo Tribunale alla luce delle informazioni consultate, deve ritenersi sussistente in Azad Kashmir, zona di provenienza del richiedente, una situazione di violenza indiscriminata causata da una situazione di conflitto armato, quantomeno internazionale, ai sensi dell'art. 14 lett. c), D.lgs. 251/07, tale per cui vi sono fondati motivi di ritenere che, laddove ritornasse nel Paese di origine, il ricorrente correrebbe una minaccia grave alla vita o alla persona.

Ne consegue che va riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria sotto il profilo che si è sin qui esaminato, con assorbimento delle restanti domande.

Le spese di lite vanno compensate, alla luce della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e della complessità e dell'opinabilità della valutazione relativa alla situazione di sicurezza della zona di provenienza del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da _____ e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione della protezione sussidiaria;

compensa le spese di lite.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 9 settembre 2021

Il Giudice relatore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott. Salvatore Laganà